

R.G. N.47-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.47-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di Luigi Antonello Cirillo, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Scagliarini

Ricorrente

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 5.2.2024 Luigi Antonello Cirillo, – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatore” e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata dalla necessità del ricorso a finanziamenti per costose cure dentali per sé, il coniuge ed uno dei suoi figli, divenuti successivamente insostenibili a seguito della riduzione dell'attività lavorativa dipendente svolta nel settore della



ristorazione e della crisi provocata dall'emergenza pandemica; percepiva retribuzione mensile netta media di € 1.500,00, oltre ad € 350,00 a titolo di assegno Inps per i due figli minorenni; sosteneva spese mensili correnti per sé, il coniuge e i due figli minorenni, pari a circa € 1.720,00; era comproprietario per la quota pari ad 1/12 di immobile sito in Bari alla via Principessa Iolanda n.5, attuale residenza della madre, COLOMBI Grazia, proprietaria per la quota di 1/2 in regime di comunione legale e per l'ulteriore quota di 1/6 a titolo di successione ex lege di Cirillo Gaetano, censito nel N.C.E.U. dei terreni di Bari al foglio 32, particella 74, subalterno 7, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie totale mq 104, rendita € 302,13; era altresì proprietario di un'autovettura e di un motociclo di non recente immatricolazione e titolare di conti correnti con saldi positivi di pochi euro; la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 87.847,48, oltre le spese prededucibili; - formulava piano di rientro, contemplante, con l'ausilio di risorsa esterna, offerta dalla madre, titolare di pensione di vecchiaia e di reversibilità di circa € 1.100,00, il pagamento, in 72 rate mensili di € 278,00, della somma di € 19.943,00, di cui € 7.960,00 (somma approssimata) in prededuzione e €11.983,00 in chirografario, con pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati ed al 15% dei chirografi, come da seguente prospetto:

	CREDITORE	TITOLOGIA DEL DEBITO	IMPORTO DEL DEBITO	DEL	IMPORTO PAGARE	DA	% SODDISFAZIONE
1	UNICREDIT BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 32.299,99		€ 4.844,99		15%
2	AXATOR ITALY S.P.A. (già Findomestic Spa)	CHIROGRAFARIO	€ 38.711,63		€ 5.806,73		15%
3	COMPASS BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 4.932,96		€ 739,94		15%
4	BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI S.C.	CHIROGRAFARIO	€ 3.329,00		€ 499,35		15%
5	INPS	CHIROGRAFARIO	€ 613,13		€ 91,96		15%
6	O.C.C.	PREDEDUZIONE POSTERGATA EX ARTT. 6-71 CCII			€4.660,00		100%
7	Professionista incaricata (dott.ssa Laura Cento)	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC			€3.300,00		100%
	TOTALE		€ 79.886,71		€ 19.943,00 (arrotondato)		



All'esito dei chiarimenti forniti in data 28.2.2024, seguiva in data 2.3.2024 il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.

In data 26.3.2024 il ricorrente comunicava che non era più proprietario della quota di un 1/12 dell'immobile sito in Bari alla via Principessa Iolanda n.5, in forza di Atto di compravendita (rep. n. 2554 – racc. n. 2094) del 15.12.2023, a rogito del Notaio dott. Umberto Maria Cecidi e che sul conto corrente era depositata la somma di € 7.300,00, pari all'1/12 del prezzo di vendita dell'immobile di cui sopra.

Pertanto, a modifica del piano, il ricorrente offriva la complessiva somma di € 26.893,13, di cui € 7.960,00 (somma approssimata) in prededuzione e €18.933,13 in chirografario, da corrispondersi con versamento iniziale di € 7.000,00 e 72 ratei mensili di € 278,00, con incremento della percentuale di soddisfo di questi ultimi dal 15% al 23,70%, come da seguente tabella:

	CREDITORE	TITOLOGIA DEL DEBITO	IMPORTO DEL DEBITO	DEL	IMPORTO PAGARE	DA	% SODDISFAZIONE
1	UNICREDIT BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 32.299,99		€ 7.655,09		23,7%
2	AXATOR ITALY S.P.A. (già Findomestic Spa)	CHIROGRAFARIO	€ 38.711,63		€ 9.174,65		23,7%
3	COMPASS BANCA S.P.A.	CHIROGRAFARIO	€ 4.932,96		€ 1.169,11		23,7%
4	BCC DEGLI ULIVI TERRA DI BARI S.C.	CHIROGRAFARIO	€ 3.329,00		€ 788,97		23,7%
5	INPS	CHIROGRAFARIO	€ 613,13		€ 145,31		23,7%
6	O.C.C.	PREDEDUZIONE POSTERGATA EX ARTT.6-71 CCII			€4.660,00		100%
7	Professionista incaricata (dott.ssa Laura Cento)	PRIVILEGIO EX ART. 2751 BIS CC			€3.300,00		100%
	TOTALE		€ 79.886,71		€ 26.893,13		



Disposta la pubblicazione della proposta modificata, in data 8.5.2024 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, senza ricevere osservazioni, né contestazioni da alcun creditore.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva del ricorrente, che sostiene spese correnti mensili di circa € 1.720,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, è pari ad € 79.866,71, ivi comprese le spese prededucibili

Quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente percepisce reddito mensile netto medio di circa € 1.500,00, oltre l'assegno Inps per i minori di € 350,00 ed ha offerto la liquidità disponibile sul conto, ricevuta quale corrispettivo di vendita di quota di immobile, non agevolmente collocabile sul mercato.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

In ordine agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.



Quanto poi alla posizione dei creditori, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tale verifica appare indispensabile in virtù della previsione del secondo comma dell'art. 69 CCII, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso di specie, condiviso il giudizio negativo dell'OCC in ordine alla mancata valutazione del merito creditizio in relazione ai finanziamenti concessi nel 2020, allorché il reddito del ricorrente si era ridotto per l'emergenza pandemica e la crisi del settore della ristorazione, deve tuttavia escludersi colpa grave del sovraindebitato ostativa all'accoglimento della domanda.

Ed infatti, ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento, il Codice della crisi tollera condotte non del tutto giustificabili, ove riconducibili a colpa lieve, escludendo tale diritto in caso di sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode.

La giurisprudenza di merito ha quindi ravvisato la colpa lieve nel debitore che non sia in grado di far fronte a precedenti debiti, per effetto di esecuzione forzata, senza contrarne di nuovi (Cfr. Trib. Avellino, 4.3.2021, www.ilcaso.it).

Di contro può ben configurarsi la colpa grave in caso di erronea valutazione dei redditi, sempre che non mutati nel tempo per circostanze impreviste ed imprevedibili, o per scelte non adeguate alle risorse personali, da valutarsi con la diligenza media del consumatore.

Ove poi il creditore non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio e non abbia informato il consumatore delle condizioni sfavorevoli, tale responsabilità può ridimensionare la colpa del debitore a livello lieve.



La lettura complessiva dell'art.69 CCII non consente tuttavia di ritenere che la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore escluda di per sé il rilievo della condizione soggettiva del debitore, poiché quest'ultima costituisce in ogni caso requisito di ammissibilità della domanda.

Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi l'ipotesi della colpa grave, emergendo dalla documentazione acquisita, valutata dall'OCC, che i primi finanziamenti sono stati contratti per far fronte a crescenti esigenze familiari e sanitarie, in presenza di reddito adeguato, mentre i successivi sono stati contratti anche per estinguere le passività pregresse, in uno scenario economico deterioro, provocato da cause non imputabili al debitore ed imprevedibili.

La proposta deve inoltre ritenersi più conveniente dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto dell'apporto di risorse esterne, che contribuisce alla relativa sostenibilità.

Per tali ragioni, la proposta di ristrutturazione dei debiti della ricorrente va omologata.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, con ricorso del 5.2.2024 e successive modifiche, da Luigi Antonello Cirillo;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte



il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 13.5.2024

Il Giudice

Raffaella Simone

